

## Novità giurisprudenziale

### INEFFICACIA DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSUS PROCURATOR: ECCEZIONE IN SENSO STRETTO PROPONIBILE SOLO DAL FALSO RAPPRESENTATO NEL RISPETTO DEI TERMINI DI PRECLUSIONE OPPURE ECCEZIONE IN SENSO LATO RILEVABILE D'UFFICIO E PROPONIBILE DALLE PARTI PER TUTTO IL CORSO DEL GIUDIZIO?

Secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'eccezione di inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator* non corrisponde all'esercizio di un potere costitutivo dello pseudo rappresentato, in quanto la legittimazione rappresentativa costituisce "elemento strutturale" e "ragione dell'operatività per la sfera giuridica del rappresentato, del vincolo e degli effetti che da esso derivano": perciò, "allorché la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, di essa il giudice può tenere conto anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata, giacché la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio".

La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento uniforme e consolidato nel tempo (Cass. 570/1980; Cass. 4601/1983; Cass. 3435/1991; Cass. 4258/1997; Cass. 11396/1999; Cass. 3872/2004; Cass. 2860/2008; Cass. 14618/2010; Cass. 24133/2013), ha ripetutamente affermato il seguente principio di diritto: "l'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli non può rilevarsi d'ufficio ma solo su eccezione di parte, ed essendo volta a tutelare il falso rappresentato può essere fatta valere solo da quest'ultimo (o dai suoi eredi), mentre non è invocabile dal terzo contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per avere confidato senza propria colpa nell'operatività del contratto".

Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che "dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator il giudice non

può tenere conto se, pur emergendo dagli atti di causa il difetto del potere rappresentativo e la mancanza della intervenuta ratifica, lo pseudo rappresentato non solleva questa eccezione, o la solleva in ritardo rispetto al momento in cui avrebbe dovuto farlo".

Sebbene questo orientamento fosse – come precisato – uniforme e consolidato, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14688/2014 di remissione della controversia alle Sezioni Unite, ha rilevato al riguardo quanto segue: "l'orientamento secondo il quale la inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator non può essere rilevata d'ufficio non ha finora trovato una sua giustificazione logico-giuridica, il che sarebbe stato necessario, specie in considerazione del fatto che questa stessa S.C. ha avuto occasione di affermare che il giudice del merito può rilevare d'ufficio, in base alle prove esistenti nel processo, la mancata conclusione del contratto per difetto di incontro dei reciproci consensi, trattandosi della verifica della inesistenza di un ele-

*mento del diritto dedotto in giudizio e non dell'accertamento di un contro-diritto, materia di eccezione in senso proprio".*

La questione di massima importanza rimessa all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dunque, "è se la deduzione della inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator* costituisca materia di eccezione in senso stretto, che come tale può essere sollevata solo dal falsamente rappresentato ed esclusivamente nella fase iniziale del processo di primo grado, o sia una eccezione in senso lato, dunque non rilevabile ma proponibile dalle parti per tutto il corso del giudizio di primo grado e finanche per la prima volata in appello".

L'orientamento tradizionale – per il quale l'inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator* costituirebbe oggetto di eccezione in senso stretto riservata allo pseudo rappresentato – si fonda sulle seguenti osservazioni: (i) non vertendosi in ipotesi di nullità, non soccorre la regola di cui all'art. 1421 c.c.; (ii) l'inefficacia del contratto è asimmetrica in quanto il terzo contraente è vincolato, mentre il falsamente rappresentato non lo è; (iii) l'improduttività di effetti è rivolta alla protezione della sfera giuridica della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito.

Questo orientamento è stato messo in discussione con i seguenti argomenti: (i) il codice civile non ha costruito la figura del contratto concluso dal rappresentante senza procura o travalicando i limiti della procura come una fattispecie temporaneamente vincolante anche per lo pseudo rappresentato, dotata quindi di un'efficacia precaria che questi possa rimuovere soltanto attraverso un recesso o un rifiuto eliminativo ovvero mediante l'esercizio, nel processo, con la proposizione dell'eccezione ad esso riservata, di un potere conformativo di scioglimento; (ii) si è invece di fronte ad una non vincolatività che consegue automaticamente al difetto di legittimazione rappresentativa dello stipulante, secondo lo schema norma-fatto-effetto, e che non abbisogna per dispiegarsi, dell'intermediazione necessaria dell'esercizio di un potere sostanziale rimesso al *falsus dominus*; (iii) affinché lo stato originario di inefficacia resti immutato, e sia riscontrabile dal giudice, non richiesta allo pseudo rappresen-

tato alcuna iniziativa: egli non deve esercitare alcun diritto potestativo per liberarsi da un contratto che è già, per lui, privo di ogni effetto; (iv) il Legislatore ha sì previsto, in capo al falsamente rappresentato, la titolarità, esclusiva e riservata, di un diritto potestativo: ma questo diritto è quello di imputarsi il contratto realizzando, attraverso la ratifica, la condizione esterna di efficacia dello stesso, non quello di sciogliersi dal vincolo.

La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che il risultato al quale perviene l'orientamento tradizionale – overosia, in assenza di specifica eccezione sollevata dallo pseudo rappresentato, considerare pienamente efficace nei suoi confronti il contratto concluso dal *falsus procurator* – è contrario al diritto sostanziale, il quale attribuisce al silenzio dello pseudo rappresentato interrogato in sede di interpellato ex art. 1399, comma 4, c.c. – silenzio assimilabile, quanto agli effetti, all'omessa proposizione dell'eccezione di difetto di rappresentanza – il valore di diniego di ratifica, al quale consegue pacificamente l'inefficacia del contratto nei confronti dello pseudo rappresentato.

Alla luce di questi rilievi, la Suprema Corte ha ritenuto che "la sussistenza del potere rappresentativo, con l'osservanza dei suoi limiti, costituisce una circostanza che ha la funzione specifica di rendere possibile che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato: come tale essa è ricompresa nel nucleo della fattispecie posta a base della pretesa e integra un elemento costitutivo della domanda che il terzo contraente intenda esercitare nei confronti del rappresentato" e che "la presenza di quel potere rappresentativo (o la ratifica da parte dell'interessato) si pone come fatto costitutivo rilevante, come nucleo centrale del fenomeno giuridico di investitura specificamente considerato, in quanto coelemento di struttura previsto in funzione della regola di dispiegamento degli effetti negoziali diretti nei confronti del rappresentato" (Cass. S.U. 11377/2015).

La Suprema Corte, perciò, innovando rispetto al precedente orientamento, ha considerato la "legittimazione rappresentativa" come elemento strutturale della fattispecie anziché come oggetto di un potere riservato alla parte: conseguentemente, il

rilievo inerente al difetto della predetta "*legittimazione rappresentativa*" deve considerarsi oggetto di un'eccezione in senso lato, anziché oggetto di un'eccezione in senso stretto riservata alla parte.

In via ulteriormente consequenziale, "*ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto*", anche laddove – perciò – lo pseudo rappresentato non lo avesse eccepito: in questo specifico punto, ovverosia nel ritenere sussistente il dovere del Giudice di tener conto del difetto di rappresentanza a prescindere dall'eventuale proposizione della relativa eccezione da parte dello pseudo rappresentato, si sostanzia l'innovazione interpretativa rispetto al precedente orientamento, in base al quale – si ribadisce – "*l'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli non può rilevarsi d'ufficio ma solo su eccezione di parte, ed essendo volta a tutelare il falso rappresentato può essere fatta valere solo da quest'ultimo (o dai suoi eredi)*".

Ovviamente, non potrà farsi luogo a rilievo officioso del difetto di rappresentanza laddove lo pseudo rappresentato, con la propria condotta (anche processuale), abbia ratificato (anche tacitamente) il contratto concluso dal *falsus procurator*, in quanto la ratifica determina, sul terreno del diritto sostanziale, il venir meno dell'originaria carenza dei poteri di rappresentanza.

In altri termini, solo in assenza di ratifica da parte del pseudo rappresentato, ove dagli atti risulti il difetto della "*legittimazione rappresentativa*", di esso il Giudice dovrà tener conto anche in assenza della proposizione della relativa eccezione da parte dello stesso pseudo rappresentato.

Sul piano pratico-applicativo, oltre alla peculiare fattispecie decisa dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento, risulta difficile immaginare un'ipotesi concreta nella quale lo pseudo rappresentato, nell'ambito di un giudizio, non abbia eccepito il difetto di rappresentanza, né abbia ratificato il contratto.

Nondimeno, il principio espresso dalla Suprema Corte potrebbe forse venire in rilievo, *mutatis mutandis*, nel diverso contesto degli atti unilaterali da porre in essere necessariamente entro un termine perentorio previsto dall'ordinamento a pena di de-

cadenza. In tale ambito, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto che gli effetti dell'atto unilaterale compiuto dal *falsus procurator* e non ratificato dovrebbero imputarsi, in assenza di specifica eccezione di difetto di rappresentanza sollevata dallo stesso pseudo rappresentato, a quest'ultimo, sulla base del rilievo per cui la predetta eccezione, anche ove il difetto di potere rappresentativo emergesse dagli atti, sarebbe proponibile soltanto dal medesimo pseudo rappresentato.

Senonché, la limitazione al solo pseudo rappresentato del potere di eccepire il difetto di rappresentanza risulta superata dal nuovo orientamento espresso dalla Suprema Corte, con la conseguenza che non sembra più sostenibile il ragionamento per il quale l'omessa eccezione del difetto di rappresentanza da parte dello pseudo rappresentato impedirebbe di ritenere invalido l'atto unilaterale compiuto dal *falsus procurator* anche quando tale invalidità emerga inequivocabilmente dagli atti.

**ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:**

avv. Luca Thomas Valgoi  
+39 0461 231000 – 260200 - 261977  
[ltv@slm.tn.it](mailto:ltv@slm.tn.it)

#### DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newsletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

#### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.